 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_DR- BABYJUNIOR_ C	Rel.02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° febbraio 2023
	DEPOSITI A RISPARMIO – CONTO BABY JUNIOR	Fine esercizio:	

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**  
 Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**  
 Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**  
 Sito internet: [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)  
 E-mail: [info@bancafucino.it](mailto:info@bancafucino.it)  
 Codice ABI: **03124**  
 Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**  
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca  
 Numero REA: **n. 1458105**  
 Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

“Conto Baby Junior” è un Libretto di Deposito a risparmio **nominativo**, destinato ai ragazzi di età compresa tra 0 e 13 anni.

L'apertura del deposito intestato al minore (Intestatario) è effettuata su richiesta dei genitori o di coloro che esercitano la patria potestà (Titolari).

La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di deposito, sul quale sono annotate tutte le operazioni (versamenti e prelievi) eseguite su richiesta dei genitori o di coloro che esercitano la patria potestà.

**Il saldo massimo di giacenza del libretto deve essere pari a 20.000,00 euro.**


Al raggiungimento di tale limite massimo d'importo il genitore/tutore può destinare il saldo del libretto a un prodotto di “risparmio gestito” (polizza e/o fondo comune d'investimento) con una riduzione delle commissioni d'ingresso pari al 50% dello standard.

Il Deposito a Risparmio è un prodotto sicuro. I rischi principali sono il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca del Fucino aderisce al sistema di garanzia “ Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ” che assicura ai clienti una copertura **fino a 100.000,00 Euro**. Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la direttiva 2014/59/UE (Banking Resolution Recovery Directive – BRRD – cd Bail-in) che introduce un regime armonizzato per la gestione delle crisi bancarie, finalizzato a garantire che il dissesto possa essere gestito tempestivamente per assicurare la continuità delle funzioni essenziali dell'istituto di credito. La normativa, che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale attraverso i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, prevede dei limiti all'intervento pubblico nei salvataggi bancari, coinvolgendo clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi. Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti predisposti dalla Banca d'Italia e dalla Consob disponibili sul sito internet [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it) e presso tutte le filiali di Banca del Fucino.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

*Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.*

		VOCI	COSTI
		Costo libretto	<b>Non previsto</b>
SPESE FISSE	GESTIONE LIQUIDITÀ	Spese di liquidazione	<b>Non previste</b>
		Spese eccedenti gli interessi netti	<b>Recuperate fino ad azzeramento saldo</b>

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_DR- BABYJUNIOR_ C	Rel.02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° febbraio 2023
	DEPOSITI A RISPARMIO – CONTO BABY JUNIOR	Fine esercizio:	

		Spese comunicazione periodica annua	Invio postale <b>€ 0,45</b>	On line ed E-mail <sup>1</sup> <b>Non previste</b>
		Spese invio altre comunicazioni di legge	Invio postale <b>€ 0,45</b>	On line ed E-mail <sup>1</sup> <b>Non previste</b>
		Spese invio comunicazioni e contabili	Invio postale <b>€ 0,45</b>	On line ed E-mail <sup>1</sup> <b>Non previste</b>
		Imposta di bollo	<b>Nella misura prevista dalla legge in vigore</b>	
<b>SPESE VARIABILI</b>	<b>GESTIONE LIQUIDITÀ</b>	Commissione su prelevamenti	<b>Gratuite fino a 50 operazioni annue, oltre € 0,50 cad.</b>	
<b>INTERESSI SOMME DEPOSITATE</b>	<b>INTERESSI CREDITORI</b>	Tasso creditore annuo nominale:	Tasso creditore nominale annuo: <b>0,50%</b> al lordo dell'imposta pro tempore vigente	
		Periodicità di liquidazione interessi	<b>Annuale</b> per depositi liberi	
		Criterio calcolo interessi	<b>Anno civile (divisore 365/366)</b>	
<b>VALUTE</b>		Valuta prelevamento contanti	<b>Stesso giorno</b>	
		Valuta versamento contanti	<b>Stesso giorno</b>	

<sup>1</sup> - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

## RECESSO E RECLAMI

### **Recesso Deposito a Risparmio**

Il Libretto di Deposito a Risparmio, presentato per l'estinzione o per il rinnovo, viene ritirato dalla Banca.

La Banca s'impegna a dar corso alla richiesta di estinzione del suddetto, da parte del Cliente, entro **massimo 10 giorni lavorativi**.

### **Reclami**

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:


- Posta elettronica: [reclami@bancafucino.it](mailto:reclami@bancafucino.it)
- PEC: [reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it](mailto:reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it)

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

### **Ricorsi stragiudiziali**

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_DR- BABYJUNIOR_ C	Rel.02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° febbraio 2023
	DEPOSITI A RISPARMIO – CONTO BABY JUNIOR	Fine esercizio:	

previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa ([www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)).

#### **Ricorso all'autorità giudiziaria**

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it));
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

#### **LEGENDA**

<b>Periodicità di liquidazione interessi</b>	Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e delle spese di tenuta del Libretto di Deposito a risparmio.
<b>Spesa singola operazione</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione.
<b>Spese per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio degli interessi creditori e per la chiusura del Libretto di Deposito a Risparmio.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul Libretto di Deposito a Risparmio, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Valuta sui prelevamenti</b>	Numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere conteggiati gli interessi debitori. Quest'ultima potrebbe essere anche precedente alla data del prelievo.
<b>Valuta sui versamenti</b>	Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere conteggiati gli interessi.